

RICHIESTA DI DOCUMENTI DESUNTI DAI REGISTRI DI STATO CIVILE

Il/La sottoscritto/a:

COGNOME	
NOME	
LUOGO DI NASCITA	
DATA DI NASCITA	
COMUNE DI RESIDENZA	
INDIRIZZO / TELEFONO	
Documento di identità	

RICHIEDE *(barrare la casella relativa al certificato anagrafico richiesto)*

- CERTIFICATO** DI NASCITA DI MATRIMONIO DI MORTE
 ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI: NASCITA MATRIMONIO MORTE
 COPIA INTEGRALE DELL'ATTO (*) DI : NASCITA MATRIMONIO MORTE
 ESTRATTO PLURILINGUE DI ATTO DELLO STATO CIVILE ()**

previsti dalla Convenzione di VIENNA dell'8 settembre 1976 (Solo per atti da far valere in AUSTRIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA, CROAZIA, DANIMARCA, FRANCIA, GERMANIA, ITALIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, MOLDOVA, MONTENEGRO, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, SERBIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVIZZERA, TURCHIA): NASCITA MATRIMONIO MORTE

- CON GENERALITA' COMPLETE** (indicazione di **paternità/maternità**) (***)

riguardante la seguente persona:

COGNOME	
NOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
LUOGO E DATA DI MATRIMONIO	
LUOGO E DATA DI MORTE	

SPECIFICA (*) (**) (***)

.....

.....

.....

(*) per COPIA INTEGRALE è obbligatorio il motivo della richiesta - Vedi retro del modulo
 (**) per ESTRATTI PLURILINGUE è necessario indicare lo Stato in cui deve essere fatto valere l'atto – Vedi retro del modulo

(***) per certificati o estratti con paternità/maternità è obbligatorio indicare l'USO o il DIRITTO che deve essere fatto valere – Vedi retro del modulo

data	Firma del richiedente:
data	Eventuale firma per ricevuta :

RILASCIO IN CARTA SEMPLICE

“Le esenzioni dall’imposta di bollo sono solamente quelle previste espressamente da disposizioni di legge e cioè:

- quelle organicamente elencate nella Tabella (allegato B) al DPR n.642/1972;
- quelle contenute in altre leggi speciali”.

Per CERTIFICATI ed ESTRATTI dai REGISTRI DELLO STATO CIVILE (nascita, matrimonio, morte) l’ESENZIONE è prevista dall’**articolo 7, punto 5, della legge n. 405/1990** (trasfuso nell’articolo 4, comma 1, nota 2/c, della nuova Tariffa annessa al DPR n.642/1972) e pertanto essi vengono rilasciati **esclusivamente in CARTA SEMPLICE**.

IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

“Alla base di ogni richiesta rivolta ad una pubblica amministrazione vi deve essere un interesse degno di tutela giuridica e tale concetto è stato codificato dalla legge n.241/1990 (...) Tali norme sembrano incidere profondamente sull’articolo 33 del DPR n.223/1989 nel senso che non si possa più escludere la possibilità per il Comune di **identificare il soggetto richiedente un certificato**”. Si suggerisce “ai Comuni di adottare un **modulo di richiesta** per le certificazioni in argomento da compilare, quantomeno, nei casi in cui la richiesta venga effettuata da persona diversa dall’interessato o magari da agenzie d’affari.

GENERALITA’ COMPLETE

“L’indicazione della paternità e della maternità sarà omessa: 1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico; 2) in tutti i documenti di riconoscimento” (Art.1 legge n.1064/1955)

“Per l’**esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o filiazione** è consentito, a **richiesta** dell’Amministrazione o **dell’interessato**, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l’indicazione della paternità o maternità” (art.3 D.P.R. n.432/1957).

COPIA INTEGRALE DI ATTO DELLO STATO CIVILE

Il rilascio per copia integrale, come disposto dall’articolo 107 del DPR n.396/2000 e dall’art.177 comma 3 del D. Lgs. N.196/2003, è “consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante”.

MODELLI FISSATI DA CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Hanno valore esclusivamente nei **Paesi che aderiscono al Trattato internazionale**. - I moduli previsti dalla Convenzione di Vienna esentano dalla formalità della legalizzazione e della traduzione. – Qualora venissero comunque accettati da uno Stato non aderente al Trattato è necessario provvedere alla legalizzazione (o apostillazione) e alla traduzione ufficiale.

Agli estratti rilasciati conformemente alle regole stabilite dalla Convenzione di Vienna del 1976, non si applicano le disposizioni dell’art.1 della legge n.1064/1955 (vedi sopra: “Generalità complete”), come più volte indicato dal Ministero competente (Circolare Min. Grazia e Giustizia del 14/07/1984 e Circolare 12/03/1968 relativa ai moduli della Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956).